

## **AC 3513 (DL 210/2015) - Proroga termini**

**Testo approvato dalla Camera, in prima lettura, il 10 febbraio 2016, e trasmesso al Senato (AS 2237)**

*Le modifiche apportate dalle Commissioni riunite, in sede referente, presso la Camera sono riportate in **grassetto-blu**.*

### **Sintesi del contenuto**

#### **Articolo 1 – Proroga termini in materia di assunzioni**

L'articolo 1, comma 1, dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nell'ambito dei limiti previsti per il *turn over*.

#### **Proroga budgets assunzioni del biennio 2008 e 2009.**

In particolare, il **comma 1, lett. a)**, proroga al **31 dicembre 2016** il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 296/2006 e all'articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008.

Il comma 523 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

- amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;
- enti pubblici non economici;
- enti indicati all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001

L'articolo 1, comma 527, della L. 296/2006 ha disposto per il 2008, con successive proroghe fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine, l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato finanziato per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere all'anno 2009.

Il successivo comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno immediatamente precedente.

L'articolo 66, comma 3, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni, reca disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, tese a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni.

**Ci si riferisce ai budgets assunzionali relativi agli anni 2008 e 2009, relativamente alle cessazioni verificatesi nel corso degli anni 2007 e 2008.**

Si tratta delle amministrazioni già richiamate dall'articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) e cioè: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i

Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

### **Proroga *budgets* assunzioni del quadriennio 2010-2013.**

**La lett. b), comma 1**, proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2016** il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni relative alle **cessazioni** verificatesi negli anni **2009, 2010, 2011 e 2012** di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13 e 13-*bis*, 14 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.

La norma, in sostanza, **differisce al dicembre 2016** il termine per portare a compimento le procedure assunzionali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente; disciplina questa successivamente modificata dall'articolo 3, comma 1, del DL 90/2014.

**Per quanto riguarda la disciplina del turn-over, si evidenzia inoltre che l'articolo 1, commi 227, 228 e 229, della legge di Stabilità per il 2016, interviene sulla disciplina delle facoltà assunzionali delle PA.**

**Al riguardo, sono state rimodulate le limitazioni al turn-over.**

**Sul punto le PA interessate** (ossia le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; le agenzie, comprese le agenzie fiscali; gli enti pubblici non economici e degli enti indicati all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nonché gli enti di ricerca la cui spesa per il personale non superi l'80 % delle proprie entrate correnti complessive, ad esclusione dei ricercatori e dei tecnologi per i quali restano invariate le percentuali fissate dal DL 90/2014) **possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale, nel triennio 2016-2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente, nei predetti anni, ad una spesa pari al 25 % di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.**

**Il comma 229, si riferisce ai Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, disponendo che i predetti enti possono assumere personale a tempo indeterminato, a decorrere dal 2016, nel limite del 100 % della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.**

### **Proroga utilizzo personale in servizio – segretari comunali**

**La lett. c), comma 1**, proroga al **31 dicembre 2016** il termine di utilizzo temporaneo del contingente dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, già assegnato al Dipartimento della Funzione Pubblica.

**Il comma 2** proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative all'anno 2013, del comparto Difesa-Sicurezza e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

**Il comma 3**, lett. a) interviene sul DL Proroga termini del 2014, disponendo il differimento al dicembre 2016 del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni avvenute nel 2013 e nel 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del DL 90/2014, nonché il differimento al 31 dicembre 2016 del termine entro il quale possono essere concesse le autorizzazioni ad assumere.

L'articolo 3, commi 1 e 2, si riferisce alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di molo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Con la lett. b) del medesimo comma sono prorogate al 31 dicembre del 2016 le autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, c. 464, della L. 147/2014 (Legge di Stabilità per il 2014). La disposizione si riferisce al personale del Comparto Difesa-Sicurezza e al Corpo nazionale dei VV.FF.

**Il comma 4**, nelle more della riforma della dirigenza di cui alla legge delega n. 124/2015, differisce ulteriormente la proroga già prevista dall'articolo 2, comma 15, del DL 95/2012 in ordine alla sospensione della normativa relativa al reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 28-bis del dlgs 165/2001.

L'art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia), introdotto dal D.Lgs. 150/2009, prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

**Il comma 4-bis**, inserito durante l'esame alla Camera, differisce dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 il termine per l'emanazione del DPCM con il quale devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale universitario, per gli anni 2016-2018.

**Il comma 5**, proroga ulteriormente al 31 dicembre 2016 quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del DL 300/2006, in ordine all'applicazione dell'articolo 57 del TU di cui al DPR 3/1957 in base al quale la spesa per il personale del Corpo nazionale dei VV.FF collocato in posizione di comando presso le strutture di diretta collaborazione dei Ministeri, ovvero presso Organi Costituzionali o della PcM, continua ad essere a carico dell'amministrazione di appartenenza.

**I commi 6 e 7** recano disposizioni sul personale della Polizia di Stato. E' in tal senso prorogata al 31 dicembre 2016 la sospensione dell'applicazione delle norme dell'articolo 57 del Dlgs 334/2000, in base alle quali l'ammissione allo scrutinio per l'accesso al corso di formazione per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è subordinato alla frequenza ai corsi previsti per la progressione di carriera.

**Il comma 8** reca modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al Dlgs 66/2010, in ordine alla compensazione delle eccedenze dei ruoli di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri.

**Con il comma 9** si interviene sui contratti a tempo determinato del personale delle **province e delle città metropolitane**; il testo è stato modificato nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite alla Camera.

E' ulteriormente prorogato, per comprovate esigenze, al 31 dicembre 2016, al riguardo, il termine dei predetti contratti di lavoro, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 4, comma 9, del DL 101/2013.

Il citato comma 9, avente carattere transitorio, consentiva alle pubbliche amministrazioni che nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015 prevedano di svolgere procedure di reclutamento ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del D.Lgs. 165/20011, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che avessero maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze. La proroga non poteva andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Con il **comma 9-bis**, introdotto alla Camera, si prevede la medesima proroga per le Province che non hanno rispettato il Patto di Stabilità interno nel 2015.

**Il nuovo comma 9-quater, introdotto dalle Commissioni riunite**, con una modifica all'art. 4, c.9, del DL 101/2013, dispone che la facoltà di prorogare i **contratti di lavoro a tempo determinato**, per le province, per assicurare le esigenze di continuità nell'erogazione dei servizi, si estende anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto

**Con il comma 10**, infine, si prevedono disposizioni, con oneri a valere sui fondi della Regione Calabria, per l'attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale cui sono interessati i comuni della medesima Regione, con la disapplicazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, per l'anno 2015, concernenti il divieto di procedure assunzionali.

**Il comma 10-bis**, approvato in sede di Commissioni riunite, proroga il termine di validità delle graduatorie ad esaurimento del personale docente dall'a.s. 2016/2017 all'a.s.2018/2019.

Conseguentemente, le graduatorie di istituto saranno aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

La disposizione, pertanto, fa salve le graduatorie attualmente utilizzate per effetto del Decreto ministeriale 353 del 22 maggio 2014, per il personale di prima fascia, per un quinquennio anziché per un triennio scolastico (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).

**Il comma 10-quinquies, introdotto dalle Commissioni**, prevede che le risorse finalizzate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'art. 74 della L. 388/2000, possano essere

utilizzate nel corso del 2016, nel limite di 214 mila euro, anche per il finanziamento delle spese di avvio dei **fondi pensione dei dipendenti delle PA**.

**I successivi commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies, introdotti durante l'esame in Commissione**, riguardano i contratti di ricercatore universitario a tempo determinato cd. "tipo b" (di cui all'art. 24, c., *lett.b*) della legge 240/2010), nonché i decreti che definiscono le procedure e i criteri per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale.

In particolare, il comma 10-octies, autorizza le università a **prorogare fino al 31 dicembre 2016**, con risorse a proprio carico, e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b" (di cui all'art. 24, c., *lett.b*) della legge 240/2010) in scadenza prima della stessa data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale nelle tornate 2012 e 2013.

Conseguentemente, per le esigenze di coordinamento normativo, il comma 10-septies modifica la disposizione (art. 24, co. 3, *lett. b*), L. 240/2010) secondo cui i contratti di ricercatore di "tipo b" non sarebbero rinnovabili, stabilendo, invece, che i medesimi sono "rinnovabili" sia pure non oltre il 31 dicembre 2016.

#### **Articolo 4 -Proroga termini in materia di competenza del Ministero dell'Interno.**

**Il comma 1-bis, come introdotto dalla Camera**, con una modifica all'art. 7 del DL 78/2015, proroga sino a tutto il 2016 le disposizioni che consentono agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse finanziarie rivenienti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, ovvero del riacquisto di titoli obbligazionari.

**Con il comma 4**, è prorogato al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale diventa obbligatoria, per i piccoli comuni, la gestione associata delle funzioni fondamentali.

**Al medesimo comma**, a seguito delle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite, è inoltre previsto che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione entro il 31 gennaio 2016, non trovino applicazione le disposizioni relative al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge di Stabilità 2016 per gli enti territoriali (si veda al riguardo l'art. 1, commi 709-734, della legge 208/2015).

**Con l'articolo 4-bis**, introdotto in sede referente, si dispone la proroga, per il triennio 2015-2017, della concessione di un contributo finanziario in favore delle gestioni liquidatorie degli **enti locali** in stato di "dissesto finanziario" (ai sensi dell'art. 3-bis, c.1, del DL 174/2012), a valere sulle risorse di un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

#### **Articolo 10- Proroga di termini in materia finanziaria**

**Il comma 5** proroga la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del DL 78/2010, fino al 31 dicembre 2016, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli Organi di indirizzo, controllo, ovvero di consigli di amministrazione o organi collegiali comunque denominati, nonché ai titolari di incarichi comunque

denominati, fissandone l'importo a quello risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotto del 10 per cento.

**Con il comma 7, con riferimento all'Ente Croce Rossa Italiana**, si estende a tutto il 2016 la possibilità di utilizzo degli avanzi accertati e di garanzie per prestiti.

**In sede di esame delle Commissioni di merito, sono state introdotte ulteriori disposizioni in merito all'Ente strumentale Croce Rossa italiana**, di cui è prevista la soppressione a far data dal 1 gennaio 2018.

Con il nuovo **comma 7-ter**, che interviene sull'art. 8, c.2, del Dlgs 178/2012, si differisce di un anno l'applicazione delle percentuali di decurtazione del finanziamento in favore dell'Ente strumentale e dell'Associazione Croce Rossa.

Il successivo **comma 7-quater** dispone varie modifiche all'articolo *49-quater* del DL 69/2013.

L'Ente Croce Rossa, conseguentemente, potrà richiedere la concessione, entro il 30 giugno 2016, al MEF di anticipazioni di liquidità, nel limite massimo di 150 milioni di euro, previa presentazione da parte dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di un piano dei pagamenti per i debiti certi, liquidi ed esigibili, a carico anche dei comitati territoriali, nei limiti indicati nel comma 1, secondo periodo, del citato articolo 49-quater, come modificato dal decreto-legge in esame.

Si interviene poi sulle procedure dettate in ordine all'erogazione delle predette anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti scaduti. A tal fine il decreto modifica la *lett. a)* ,del comma 2, dell'articolo 49-quater del DL 69/2013.

E' sostituito inoltre il *comma 2-bis* dell'articolo 49 in esame, con il quale si prevede che le risorse derivanti dalle riduzioni di finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione Croce Rossa italiana, a valere sul finanziamento del S.S.N., a decorrere dal 2017, sono vincolate al rimborso delle quote dell'anticipazione di liquidità, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo del piano di rimborso delle predette anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi.

Con il **comma 8-quinquies, introdotto dalle Commissioni riunite alla Camera**, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni relative al trattamento retributivo del personale non dirigenziale delle diverse sezioni **dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, utilizzando a tal fine le risorse ancora disponibili ai sensi dell'art. 1, c.346, *lett. e)* della legge 244/2007.

Tale norma prevede che lo stanziamento a suo tempo previsto possa essere utilizzato, oltre che per le nuove assunzioni di personale, anche per consentire il passaggio del personale tra una sezione e l'altra del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.